

Albo n. 0299

Prot. 2679

COMUNE DI MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza
Affisso il: 11 GIU. 1999
Defisso il: 28 GIU. 1999
Monteviale,
IL MESSAGGIO COMUNALE



Regolamento transitorio di attuazione del D.Lgs. n. 114/98

INDICE

Art. 1 – Principi generali	pag. 1
Art. 2 – Esercizi di vicinato	pag. 1
Art. 3 – Medie strutture di vendita	pag. 1
Art. 4 – Centro storico e altre zone di interesse urbano	pag. 2
Art. 5 – Zone soggette a valutazione dell’impatto commerciale	pag. 2
Art. 6 – Vendite straordinarie	pag. 2
Art. 7 – Disposizioni finali	pag. 3

ART. 1

Principi generali

1. Le seguenti disposizioni dettano i criteri provvisori per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra la cessazione delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 114/98 e la piena efficacia delle nuove norme previste dal medesimo decreto.
2. I seguenti criteri rimangono validi:
 - (a) per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, sino all'emanazione da parte del Comune dei provvedimenti previsti dagli artt. 6, quinto comma, 8, terzo comma, del D.Lgs. n. 114/98 a seguito degli indirizzi e criteri definiti dalla Regione;
 - (b) per le vendite di liquidazione, sino alla disciplina regionale in materia prevista dall'art. 15, sesto comma, D.Lgs. n. 114/98.
3. Ai fini della presente normativa si fa riferimento alle definizioni date dall'art. 4 del D.Lgs. n. 114/98, con le seguenti integrazioni:
 - (a) per generi di largo e generale consumo, quelli ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI e IX del D.M. n. 375/88;
 - (b) per superficie di vendita originaria, quella indicata come superficie complessiva, nella prima autorizzazione relativa all'attività, senza tenere conto delle eventuali modifiche successive, a meno che la superficie complessiva non sia stata nel frattempo ridotta.

ART. 2

Esercizi di vicinato

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 sono esercizi di vicinato gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai 150 mq. e comunque inferiore al limite dimensionale eventualmente determinato dalla Regione Veneto ai sensi del quarto comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114/98.
2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento, fino al limite di cui al primo comma, di esercizi di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'apertura, salvo diverso indirizzo che dovesse essere indicato dalla Regione.
3. L'apertura è altresì subordinata la rispetto da parte del richiedente dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, nonché al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, igienico-sanitari, urbanistici, edilizi e di quelli relativi alle destinazioni d'uso.
4. Il rispetto di tali norme viene dichiarato dal soggetto istante all'atto della comunicazione e verificato dagli uffici competenti nel previsto termine di 30 giorni.
5. Qualora per effetti del trasferimento di uno o più esercizi di vicinato in un centro commerciale, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 114/98, si dovessero superare i limiti previsti al 1 comma, si dovrà richiedere l'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita.

ART. 3

Medie strutture di vendita

1. Il rilascio di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione delle norme regionali di indirizzo, nonché all'approvazione del programma di riqualificazione della rete commerciale e all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al 5 comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/98.

2. Nell'ambito del territorio comunale, con il rispetto dei vincoli di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, è dovuto nel solo caso di concentrazione di almeno 6 esercizi di vicinato, operanti da almeno tre anni tutti nell'ambito del territorio comunale e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. n. 426/71 per la vendita di prodotti di largo e generale consumo.
3. Il nuovo esercizio dovrà rispettare tutte le norme in materia di urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso, sanitarie, d'igiene e sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. La superficie massima del nuovo esercizio sarà pari alla sommatoria delle superfici originarie degli esercizi che si intendono concentrare. Il momento del rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori precedenti e la superficie di vendita della nuova struttura non può essere ampliata.
4. In attesa della definizione delle aree di fabbisogno e degli standards urbanistici il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita è vietato su tutto il territorio comunale.

ART. 4

Centro storico e altre zone di interesse urbano

1. Al fine di mantenere e conservare le originarie caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, nell'ambito del territorio comunale individuato e classificato quale centro storico dal PRG, si dispone che
 - (a) sino all'approvazione del programma di riqualificazione della rete commerciale e comunque sino alla data del 24.04.2001, l'apertura di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98 è sottoposta ad autorizzazione;
 - (b) il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture è sospeso fino all'approvazione delle norme regionali di indirizzo, nonché all'approvazione del programma di riqualificazione della rete commerciale e all'adeguamento degli strumenti di urbanistica commerciale previsti dal D.Lgs. n. 114/98

ART. 5

Zone soggette a valutazione dell'impatto commerciale

1. Non è consentita l'apertura di nuovi esercizi di vicinato, anche a seguito di trasferimento, relativi al:
 - (a) settore alimentare nella zona del centro storico.

ART. 6

Vendite straordinarie

1. Per le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, si applicano le disposizioni già previste dalla L. n. 80/80 con le seguenti precisazioni in ordine alle vendite di liquidazione:
 - (a) non è ammessa la vendita di liquidazione per rinuncia a un settore merceologico;
 - (b) qualora venga effettuata la vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale o per trasferimento dell'azienda in altro locale, il medesimo soggetto che ha effettuato la vendita di liquidazione non può aprire negli stessi locali un'attività commerciale per il medesimo settore merceologico dell'attività cessata o trasferita.
2. Nelle vendite straordinarie lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

ART. 7
Disposizioni finali

1. Ogni locale o complesso di locali, direttamente o funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.
2. Il subentrante per causa di morte o per atto tra vivi ha facoltà di continuare l'attività per trenta giorni dalla data di acquisto del titolo; entro tale termine deve presentare al Comune la comunicazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98.
3. Il subentrante per causa di morte in un'attività del settore alimentare, non in possesso di uno dei requisiti di cui al quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo. Entro tale termine deve presentare al Comune la comunicazione sopraindicata.
4. E' soggetto a previa comunicazione da parte del titolare e del gestore l'affidamento della gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale. Nella comunicazione al Comune il gestore dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98. La denuncia dell'affidamento in gestione deve essere inoltrata anche alla Camera di Commercio sia da parte del titolare sia da parte del gestore.
5. Sono sospesi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle grandi strutture di vendita fino all'approvazione delle norme regionali d'indirizzo, nonché all'approvazione del programma di riqualificazione commerciale e all'adeguamento degli strumenti di urbanistica commerciale previsti dal D.Lgs. n. 114/98.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 23 in data 06.05.1999

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 07.05.1999 al 22.05.1999

Assunto dal CO.RE.CO in data 10.05.1999 n. 720

Esecutivo il 10.06.1999.

Pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del vigente Statuto Comunale, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e cioè dal 11.06.1999 al 26.06.1999 senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addì 30.06.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Vicentini dr. Renato